



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA




CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 30 LUGLIO 2015


PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE




N. 5144 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li -7 AGO. 2015

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal -7 AGO. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il 18 AGO. 2015.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 18 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA N. 2022/2014 – SIG. CARTISANO PASQUALE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio**, alle ore **10,54**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **108968 del 24/07/2015**

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti n. **22** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	NO	24	DATTOLA Lucio	NO
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCIOLLO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	NO	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	NO			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	NO			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Patrizia Maria, Marciandò Angela, Quattrone Agata e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sul punto all'odg inerente "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA N. 2022/2014 - SIG. CARTISANO PASQUALE, e concede la parola al cons. Albanese che relaziona in merito.

Interviene il cons. Sera, il quale chiede chiarimenti in merito all'argomento in discussione, che vengono forniti subito dopo dal dirigente avv. Carmelo Nucera.

Non essendo richiesti interventi il Presidente pone in votazione la delibera che viene approvata a maggioranza dai 22 presenti con il seguente esito: voti favorevoli n. 17 (Albanese Rocco, Brunetti Paolo, Burrone Filippo, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Iachino Nancy, Latella Giovanni, Marra Vincenzo, Martino Demetrio, Mauro Riccardo, Minniti Giovanni, Misefari Valerio, Paris Nicola, Quartuccio Filippo, Ruvolo Antonio, Sera Giuseppe, Serranò Paola Maria); voti contrari 5 (D'Ascoli, Imbalzano Pasquale, Maiolino Antonino, Pizzimenti Antonio, Ripepi Massimo).

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 17.04.2008 il sig. CARTISANO Pasquale, nato Campo Calabro (RC) il 03.06.1952, ha inoltrato istanza tendente ad ottenere il riconoscimento di nr. 5 infermità come dipendenti da causa di servizio con la liquidazione del relativo equo indennizzo;
- il suddetto dipendente è stato sottoposto a visita collegiale di controllo presso la Commissione Medica di Verifica di Reggio Calabria che con verbale n. 1324/CS del 20.10.2008 gli ha assegnato una ascrivibilità pari alla Tabella A categoria 8^;
- il Settore Risorse Umane, in ossequio all'art. 11 del D.P.R. n. 461 del 29/10/2001, ha trasmesso la pratica sanitaria, per il prescritto parere, al Comitato di Verifica per le cause di servizio che, con verbale Posizione n. 50698/2008, ha giudicato tutte le infermità non dipendenti da fatti di servizio;
- in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica, questa Amministrazione ha adottato la determinazione n. 2680 del 06.11.2009;
- in data 21.10.2009 il sig. CARTISANO Pasquale ha inoltrato un'altra istanza tendente ad ottenere il riconoscimento di ulteriori nr. 4 infermità come dipendenti da causa di servizio con la liquidazione del relativo equo indennizzo;
- il predetto dipendente è stato sottoposto a visita collegiale presso la Commissione Medica di Verifica di Reggio Calabria che, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti, con verbale n. 2097 del 21.12.2009 ha giudicato le infermità complessivamente ascrivibili alla Tabella A categoria 5^;
- la pratica suddetta è stata trasmessa al Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha espresso parere posizione n. 4549/2010, con il quale non ha riconosciuto alcuna delle infermità denunciate come dipendenti da fatti di servizio;
- in conformità al parere espresso dal suddetto Comitato, questa Amministrazione ha adottato la determinazione n. 1693 del 29.06.2010;
- il sig. CARTISANO Pasquale ha proposto ricorso, avverso tutti i succitati provvedimenti, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro che, con sentenza n. 1169/2012, ha respinto le doglianze manifestate.

PRESO ATTO della sentenza n. 2022/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria, trasmessa dal Settore Avvocatura Civica con nota prot. n. 14363 del 02.02.2015, che, in parziale accoglimento del ricorso avverso la pronuncia di primo grado, ha riformato la sentenza impugnata ed ha riconosciuto la riconducibilità a causa di servizio di due patologie soltanto, ascrivendole complessivamente alla 5^ categoria della Tabella A, condannando il Comune di Reggio Calabria alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'equo indennizzo corrispondente alla categoria accertata, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione a far data dal 02.07.2009 al soddisfo;

CONSIDERATO che il sig. CARTISANO Pasquale, alla data predetta, percepiva uno stipendio tabellare annuo di € 21.901,32 e che, in base al riconoscimento suddetto, per la tabella A ctg. 5[^] secondo la determinazione dell'equo indennizzo allegata alla legge 662/96 e successive modificazioni è previsto il 44% dell'importo massimo stabilito per la 1^a ctg.:

- Per la 1^a ctg. è previsto due volte l'importo dello stipendio tabellare;
- Stipendio tabellare della categoria C₅ € 21.901,32 x 2 = 43.802,34 = 1^a ctg.

Ascrivibilità Tabella A ctg.5[^] = 44 % della 1^a ctg.= € 19.273,16

CONSIDERATO, altresì, che l'importo per come sopra determinato deve essere ridotto del 25% in conformità all'art. 49 del DPR n. 686/1957 atteso che il dipendente ha superato i cinquanta anni di età al momento dell'evento dannoso da identificarsi con la data di conoscibilità dell'infermità quale risulta dal verbale di visita medica collegiale, e che pertanto la somma da corrispondere a titolo di equo indennizzo risulta pari ad € 14.454,87;

RITENUTO che l'Amministrazione, così come stabilito dalla Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro con la sentenza n. 2022/2014, debba riconoscere la causa di servizio e liquidare l'equo indennizzo pari ad € 14.454,87, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, quantificati dal competente Servizio Gestione Economica del Personale in € 1.552,05;

VERIFICATO che sussistono i presupposti di cui all'art.194, lett.a), del D.Lgs n.267/2000 per procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio;

DATO ATTO CHE:

- con decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015;
- in base alla nuova formulazione dell'art. 163, comma 3, del TUEL, per come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, quando l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o, per come detto, con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, nel corso del medesimo esercizio provvisorio *“non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”*; inoltre, il comma 5 del medesimo art. 163 stabilisce che *“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;
- tuttavia, tale disciplina normativa, scaturente dalla riforma contabile disposta con i sopra citati decreti legislativi, andrà a regime dal 2016, mentre per il corrente anno 2015, non essendo stato nel 2014 il Comune di Reggio Calabria ente sperimentatore, continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, la disciplina relativa all'esercizio provvisorio del bilancio vigente nel 2014, e cioè quella prevista dall'art. 163, comma 3, del previgente TUEL, in base al quale: *“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”*; a sua volta il comma 1 stabilisce che *“Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”*; pertanto, il budget di riferimento

sul quale calcolare il limite dei dodicesimi mensili è la previsione assestata del bilancio di previsione 2014;

DATO ATTO, altresì, che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 188, comma 1-quater (ex art. 191, comma 5) del TUEL;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO, altresì, il parere da parte del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett.b) punto 6 del TUEL;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) di riconoscere, a norma dell'art.194 lett. a) del d.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, scaturito dalla **sentenza n. 2022/2014** della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha condannato l'Ente al pagamento, a favore del ricorrente CARTISANO Pasquale, dell'equo indennizzo nella misura della tabella A ctg. 5[^] pari ad € 14.454,87 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dal 02.07.2009 al soddisfo, quantificati dal competente Servizio Gestione Economica del Personale in € 1.552,05;

2) di imputare la spesa complessiva di **€ 16.006,92** (di cui € 14.454,87 per sorte capitale e € 1.552,05 quale maggior somma tra interessi e rivalutazione) sul Cap. 15103 del redigendo bilancio 2015 sul quale la Ragioneria ha annotato l'impegno n. 1725/15;

3) di demandare al Settore Affari Generali – Gestione delle Risorse Umane il compimento dei conseguenti atti gestionali, nonché la trasmissione della copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.



ALLEGATO DELIBERA
C.C. N. 34/2015

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE AFFARI GENERALI

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Corte D'Appello Di Reggio Calabria
Sentenza N. 2022/2014

CARTISANO PASQUALE



Sorte capitale	€ 14.454,87
Interessi	€ 1.552,05
TOTALE	€ 16.006,92

RC, 25/03/2015



Il Responsabile